



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4792

Seduta del 08/02/2016

Presidente

**ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
FRANCESCA BRIANZA  
CRISTINA CAPPELLINI  
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA  
GIULIO GALLERA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE "LINEE GUIDA PER LA COMPONENTE SALUTE PUBBLICA NEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE E NEGLI STUDI PRELIMINARI AMBIENTALI" IN REVISIONE DELLE "LINEE GUIDA PER LA COMPONENTE AMBIENTALE SALUTE PUBBLICA DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE" DI CUI ALLA D.G.R. 20 GENNAIO 2014, N. X/1266

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti

Dario Sciunnach

Maria Gramegna

I Direttori Generali

Mario Nova

Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 30 pagine

di cui 22 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.", con specifico riferimento al punto 2 lettera f) dell'allegato I e al punto 5 lettera F) dell'allegato II;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, recante "Norme in materia di impatto ambientale" che prevede il conferimento di funzioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alle Province e ai Comuni territorialmente competenti per determinate categorie di progetti;
- il Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5 "Attuazione della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 ("Norme in materia di impatto ambientale") ed in particolare l'art. 12, comma 2, che prevede l'emanazione di Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale, sentite l'Associazione regionale Comuni Lombardi (ANCI Lombardia), l'Unione Province Lombarde (UPL) ed ARPA Lombardia, al fine di assicurare, così come disposto dall'art. 3 comma 9, l'adeguato supporto tecnico-amministrativo alle autorità competenti in materia di VIA;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n.23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
- la d.g.r. 24 gennaio 2014, n. X/1266 avente ad oggetto: "*Approvazione delle linee guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale ai sensi dell' art. 12, comma 2 del Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5* ", con particolare riferimento al punto 3 del dispositivo deliberativo che prevede la possibilità di adeguamento di dette linee guida "*in conseguenza di eventuali criticità applicative che dovessero evidenziarsi*";
- la Direttiva 2014/52/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 16.04.2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, con



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

particolare riferimento alle considerazioni ivi riportate circa il fatto che:

- ✓ la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sul fattore popolazione e salute umana;
  - ✓ le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto in particolare dei rischi per la salute umana;
  - ✓ la descrizione dei progetti deve contenere informazioni circa i probabili effetti rilevanti sull'ambiente dovuti ai rischi per la salute umana;
- la nota protocollo 10 settembre 2014, n. H1.2014.30276 della D.G. Salute circa il ruolo delle A.S.L. nella valutazione delle ricadute sulla salute di opere/interventi in procedura di V.I.A.,
  - i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

**PRESO ATTO** della ricognizione - condotta dalla Struttura V.I.A. presso le autorità competenti in materia di V.I.A. ex art. 2 della l.r. 5/2010 e le A.S.L. per la raccolta di dati relativi alle modalità di applicazione delle linee guida sopra richiamate - che ha consentito di addivenire alle seguenti evidenze:

- a) è stata riscontrata, da parte dei proponenti i progetti/opere oggetto di valutazione, una difficoltà applicativa di quanto disposto dalla d.g.r. 1266/2014 dovuta alla ancora limitata conoscenza del nuovo strumento di riferimento per la redazione degli studi di impatto ambientale;
- b) si è rilevata una disomogenea applicazione da parte delle autorità competenti per la V.I.A. e delle A.S.L., trattandosi di fase sperimentale degli indirizzi contenuti nella delibera stessa;
- c) la suddetta delibera, inoltre, non distingue le modalità di utilizzo delle linee guida nella redazioni dello studio d'impatto ambientale (SIA) a supporto delle procedure di V.I.A. nazionale o di V.I.A. regionale;
- d) la formulazione delle linee guida:
  - non rende immediatamente evidente né la differente attività che deve essere condotta dagli estensori degli studi ambientali a secondo che si stia redigendo uno SIA o uno Studio Preliminare Ambientale (SPA), né il livello di approfondimento da condurre per gli SIA in relazione al percorso metodologico proposto, livello di approfondimento che può variare da progetto a progetto, in coerenza coi principi di semplificazione ed economicità dell'azione



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

amministrativa, e in quanto – lo si è potuto appurare in sede di monitoraggio - per alcune opere è possibile dimostrare la non significatività delle interazioni tra progetto e componente ambientale salute pubblica;

- non chiarisce che la predisposizione di uno specifico capitolo inerente la salute pubblica è obbligatoria anche per le fattispecie ove le delibere regionali prevedono l'applicazione di metodi semi-quantitativi, quali quelle inerenti le verifiche di assoggettabilità a V.I.A. delle categorie progettuali rifiuti – derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - cave;

e) l'applicazione delle linee guida, in particolare nell'ambito delle istruttorie già in corso alla data di approvazione delle stesse, ha evidenziato problematiche connesse alla gestione delle tempistiche necessarie al reperimento presso le competenti A.S.L. dei dati epidemiologici e allo sviluppo della loro elaborazione da parte degli estensori degli studi;

f) ove svolta, la fase di consultazione preliminare tra proponente il progetto oggetto di valutazione e l'A.S.L. territorialmente competente si è rivelata di elevato valore aggiunto sia per la migliore definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, sia per la successiva fase di valutazione da parte delle autorità competenti;

#### **DATO ATTO** che:

- le linee guida di cui all'allegato A sono state oggetto dei lavori del tavolo dei coordinatori provinciali V.I.A.;
- come previsto dall'art. 12, comma 2 del R.R. 5/2011, con nota prot. T1.2015.62119 del 04.12.2015 sono state sentite ANCI, UPL ed ARPA ai fini di eventuali osservazioni in merito alla proposta di aggiornamento delle Linee Guida in argomento e che le medesime non hanno formulato rilievi in merito a quanto ivi indicato;

**RICHIAMATO** che, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", sono state istituite, in luogo delle A.S.L., le Agenzie di tutela della salute - A.T.S., alle quali si farà quindi riferimento nel seguito;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RITENUTO** pertanto opportuno:

- a) apportare alle “Linee Guida per la componente ambientale Salute Pubblica degli Studi di Impatto Ambientale “ di cui alla d.g.r. 1266/2014 - ed al relativo allegato A - una revisione atta a superare le criticità applicative sopra evidenziate e a consentirne l’omogenea applicazione sul territorio regionale da parte sia degli operatori del settore sia delle autorità competenti alla valutazione di impatto ambientale ex l.r. 5/2010;
- b) stabilire che la predisposizione di uno specifico “capitolo” inerente la salute pubblica, da effettuarsi in applicazione alle linee guida di cui all’allegato A, è obbligatoria per tutti gli studi ambientali relativi a opere/progetti da sottoporre a V.I.A. e a verifica di assoggettabilità a V.I.A. regionale, anche nei casi ove le specifiche delibere regionali di seguito indicate prevedono per lo svolgimento degli studi connessi alla verifica di assoggettabilità l’applicazione di metodi semi-quantitativi:

- d.g.r. 10.02.2010 n. 8/11317 “Metodo per l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti”;
- d.g.r. 08.02.2012 n. 9/2987 “Approvazione di criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni acque superficiali”;
- d.g.r. 30.12.2009 n. 8/10964 “Nuove determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle procedure per le verifiche di assoggettabilità a VIA di cave e torbiere, all’autorizzazione all’esercizio di cave per opere pubbliche e al funzionamento del Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive”;

ed è consigliata ai proponenti degli S.I.A. di progetti/opere la cui valutazione è di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i quali sia richiesto/previsto il parere della Regione Lombardia;

- c) evidenziare alle autorità competenti alla valutazione di impatto ambientale ex art. 2 della l.r. 5/2010 la necessità di verificare, ai fini della completezza documentale e del rispetto dei tempi procedurali ex art. 23, comma 4 del d.lgs. 152/06, che gli studi di impatto ambientale a corredo delle istanze di V.I.A. siano sviluppati in applicazione delle linee guida regionali in argomento, quale componente obbligatoria degli studi medesimi;
- d) sottolineare che la fase preliminare alla redazione degli studi di impatto ambientale – laddove, in relazione al percorso metodologico definito nelle



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- linee guida allegate, sia necessario acquisire ed elaborare al massimo livello di approfondimento il capitolo salute pubblica - assume grande rilievo, tale da richiedere la previsione di uno "scoping" obbligatorio per la componente salute pubblica con le A.T.S. competenti;
- e) rimarcare il ruolo delle A.T.S. nella fase di consultazione di cui al Capitolo 3 dell'Allegato A e specificare quello nella fase valutativa, a supporto delle autorità competenti ex art. 2 della l.r. 5/2010;
- f) garantire, al fine dell'applicazione delle presenti linee guida, il necessario supporto della Direzione Generale Welfare nell'ambito dei lavori istruttori della Commissione V.I.A. regionale di cui al regolamento regionale 5/2011, anche nel caso in cui le procedure coinvolgano un'unica A.T.S.;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento concorre al completamento dell'azione TER.09.02.249.3 – "Attività di supporto alle autorità competenti in materia di VIA" e TER.09.02.249.2 – "Integrazioni procedure di autorizzazione e valutazione paesaggistica ambientale" del vigente P.R.S.;

**All'unanimità** dei voti, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

sulla base delle motivazioni formulate nelle premesse, da intendersi integralmente richiamate, di:

1. approvare le "Linee Guida per la componente Salute Pubblica negli Studi di Impatto Ambientale e negli studi preliminari ambientali", di cui all'allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto – a revisione e integrale sostituzione delle precedenti "Linee Guida per la componente Salute Pubblica degli Studi di Impatto Ambientale" di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n. X/1266;
2. stabilire che:
  - ✓ l'applicazione delle suddette linee guida, secondo la metodologia indicata nelle stesse, è obbligatoria per tutti i progetti sottoposti ex l.r. 5/2010 alla procedura di VIA regionale o di verifica di assoggettabilità – comprese le opere/progetti per le quali siano previsti da specifiche delibere regionali metodi semi-quantitativi - ed è consigliata ai proponenti degli Studi di



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Impatto Ambientali di progetti/opere la cui valutazione sia di competenza del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i quali sia richiesto/previsto il parere della Regione Lombardia;

- ✓ la fase di consultazione, di cui al Capitolo 3 delle Linee Guida, tra il proponente il progetto/opera per il quale si dovrà valutare la componente ambientale salute pubblica e la competente A.T.S., sia svolta propedeuticamente al deposito dell'istanza di V.I.A. o Verifica di assoggettabilità a V.I.A. secondo le indicazioni fornite con il diagramma di flusso illustrato nel medesimo capitolo;
- ✓ le A.T.S. sono incaricate di garantire la fase di consultazione di cui sopra secondo le modalità di supporto indicate all'Appendice B di Allegato A e di fornire, nei tempi congruenti con le procedure di legge, il proprio contributo valutativo a tutte le autorità competenti ex art. 2 della l.r. 5/2010 che lo richiedano, facendo specifico riferimento alla congruenza dei contenuti del capitolo salute pubblica degli studi presentati con quando disposto dalle linee guida di cui al presente atto;
- ✓ la Direzione Generale Welfare assicura, nell'ambito dei lavori istruttori della Commissione V.I.A. regionale di cui al regolamento regionale 5/2011, il necessario supporto al fine dell'applicazione delle linee guida, anche nel caso in cui le procedure coinvolgano un'unica A.T.S.;
- ✓ quanto disposto con il presente atto è da applicare alle procedure la cui istanza verrà presentata successivamente alla pubblicazione sul BURL del presente atto e alle istruttorie di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. non ancora concluse alla data di pubblicazione di cui al successivo punto 5 e per le quali non siano ancora trascorsi i termini di 45 giorni (per le verifiche di assoggettabilità) e di 90 giorni (per la V.I.A.) dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza e della relativa documentazione tecnica; le altre procedure in corso alla data di pubblicazione del presente atto e non rientranti nella precedente definizione andranno concluse sulla base della documentazione agli atti;
- ✓ la d.g.r. 1266/2014 ed il relativo Allegato A non trovano più applicazione a partire dalla data di pubblicazione del presente atto, fermo restando quanto stabilito al precedente alinea;

3. evidenziare alle autorità competenti alla valutazione di impatto ambientale ex art. 2 della l.r. 5/2010, la necessità di verificare, ai fini della completezza documentale ex art. 23 del d.lgs. 152/2006, che gli studi di impatto ambientale a



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

corredo delle istanze di V.I.A. siano dotati del capitolo salute pubblica sviluppato in applicazione delle nuove linee guida regionali in argomento, quale componente obbligatoria degli studi medesimi;

4. dare atto che le modalità richiamate nell'appendice B delle linee guida allegate - di cui alla nota 10 settembre 2014, n. H1.2014.0030276 della D.G. Salute - potranno essere ulteriormente implementate o modificate con la medesima tipologia di provvedimento, senza necessità di presa d'atto o preventiva approvazione con deliberazione della Giunta;
5. disporre la pubblicazione sul BURL e sul sito [www.silvia.regione.lombardia.it](http://www.silvia.regione.lombardia.it) del presente atto e la trasmissione alle autorità competenti V.I.A. provinciali ed alle A.T.S. lombarde.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge